



LA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ BLOCCA IL REFERENDUM

NON AVRÀ LUOGO QUELLO SULLA LEGGE "CIRAMI"

Poiché il referendum abrogativo non può avere corso se sia abrogata la norma oggetto di esso, e poiché all'abrogazione va equiparata la declaratoria di illegittimità costituzionale, va dichiarata l'improcedibilità delle operazioni del referendum abrogativo della legge 140 del 2003.

*Cassazione - Ufficio centrale per il Referendum - sentenza 4 febbraio 2004
Presidente Trojano*

Considerato

Questo ufficio, con ordinanza pronunciata il 3 dicembre 2003, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare, promossa da 25 cittadini italiani - ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 27 in relazione all'articolo 7 della legge 352/70 - con dichiarazione resa in data 23 giugno 2003, annunciata nella Gu del 24 giugno 2003 - serie generale - n. 144 sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 140/03, pubblicata nella Gu n. 142 del 21 giugno 2003, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle due cariche dello Stato", limitatamente all'articolo 1:

1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni

fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del Cp».


Il quesito è stato ammesso senza alcuna modificazione ed il referendum è stato denominato «Alte cariche dello Stato - non sottoposizione a processi penali e sospensione dei processi penali in corso fino alla cessazione delle cariche o delle funzioni - abrogazione».

A sua volta la Corte costituzionale, con sentenza 25/2004, ha dichiarato ammissibile la suddetta richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 140/03.

Peraltro la Corte costituzionale, con sentenza 24/2004, ha dichiarato: 1. l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 2 della legge 140/03 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato); 2. ai sensi dell'articolo 27 della legge 87/1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 3, della predetta legge 140/03.

Ritenuto

A norma dell'articolo 39 della legge 352/70 (come risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale 68/1978), se prima dello svolgimento del referendum la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole di-


 Ufficio centrale per i referendum - sentenza 4 febbraio 2004
 

sposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso. Nel caso in esame la citata sentenza della Corte costituzionale 24/2004, come emerge dal suo testuale tenore, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero articolo 1 della legge 140/03, cioè dell'intera norma oggetto del quesito.

Ai sensi dell'articolo 136, primo comma, della Costituzione, quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. E l'articolo 30, comma 3, della legge 87/1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ribadisce che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Le sentenze di accoglimento pronunciate dalla Corte costituzionale, dunque, non producono l'abrogazione in senso proprio delle norme, ma accertano con efficacia retroattiva (salvo i limiti derivanti dalle situazioni già consolidate) l'invalidità delle norme stesse in quanto non conformi a Costituzione, con effetto di annullamento che ne determina la rimozione dall'ordinamento senza che possa residuarne alcun ambito applicativo. Le dette sentenze, pertanto, per questo aspetto hanno efficacia analoga all'abrogazione, onde vanno ricomprese nella previsione dell'articolo 39 della legge 352/70 (e successive modificazioni).

Ne deriva che, ai sensi di tale norma, a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma oggetto del quesito referendario, si deve dichiarare che le operazioni relative al referendum sopra indicato non hanno più corso.

PQM

L'Ufficio centrale per il referendum – visti gli articoli 136 della Costituzione, 30 (comma 3) della legge 87/1953, 39 della legge 352/70 (e successive modificazioni) – in ordine alla richiesta di referendum popolare, promossa da 25 cittadini italiani – ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 27 in relazione all'articolo 7 della citata legge 352/70 – con dichiarazione resa in data 23 giugno 2003, annunciata nella Gu del 24 giugno 2003 – serie genera-

le – n. 144, richiesta con la quale si proponeva il seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 140/03, pubblicata nella Gu n. 142 del 21 giugno 2003, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato", limitatamente all'articolo 1:

1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso di ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del Cp»

Dichiara

a) Che le operazioni relative al detto referendum abrogativo non hanno più corso, perché, con sentenza della Corte costituzionale 24/2004, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma oggetto del quesito.

b) L'Ufficio dispone che il testo della presente ordinanza sia immediatamente comunicato in copia autentica al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte costituzionale.

c) Dispone altresì che l'ordinanza sia notificata ai promotori e presentatori della richiesta di referendum.